

- sedi di associazioni di natura culturale, sociale, politica e simili
- destinazioni a servizi pubblici e di interesse pubblico locali, urbani e territoriali
- destinazioni agrituristiche;

**Destinazioni non ammissibili**

- tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni complementari/compatibili di cui agli altri punti A, B, C, E, ad eccezione di quelle già contemplate al presente punto.

**E Destinazione servizi pubblici e attrezzature di interesse generale****Destinazione principale**

- per l'istruzione e la formazione
- culturali, museali e di spettacolo, sociali, amministrativi, assistenziali, sanitari
- religiosi
- tempo libero, ricreazione, sport, parchi e giardini pubblici
- cimiteri
- commercio su aree pubbliche in mercati o posteggi singoli
- aree per spettacoli viaggianti
- piazze, isole pedonali e percorsi ciclopedonali, viabilità, parcheggi
- ostello/ospedale animali
- servizi tecnologici e impiantistici, compresi quelli di sottosuolo, piattaforme ecologiche
- servizi dello Stato, servizi a carattere regionale e provinciale

**Destinazioni complementari/compatibili**

- residenza/ricettivo sociale e di servizio
- esercizi commerciali di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande
- distributori di carburante e servizi commerciali, paracommerciali e di somministrazione annessi (limitatamente alle aree per la viabilità)
- sedi di associazioni di natura culturale, sociale, e simili

**Destinazioni non ammissibili**

- tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni complementari/compatibili di cui agli altri punti A, B, C, D, ad eccezione di quelle già contemplate al presente punto.

**F Destinazioni improprie**

- sono caratterizzati da destinazione impropria le aree e gli edifici, per i quali (con riferimento al precedente art.2.3.1, terzo comma) è in atto una destinazione d'uso diversa da quella esplicitamente ammessa dal piano (principale o compatibile) per l'ambito in cui sono inseriti; con il permanere della destinazione impropria, per tali edifici sono unicamente ammessi interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria**; sono ammesse inoltre nuove costruzioni ed ampliamenti igienico/sanitari, nel rispetto degli indici propri dell'ambito, purché con caratteristiche tipologiche facilmente riconvertibili agli usi principali e compatibili dell'ambito stesso, e purché l'attività svolta non produca effetti acustici e/o ambientali non compatibili con il contesto in cui ricadono; alla cessazione dell'attività che determina la destinazione impropria la disciplina degli interventi ammessi è quella generale delle norme valevoli per l'ambito normativo.

**Art. 2.3.6 *Requisiti di agibilità***

I requisiti di agibilità per gli edifici ed i manufatti nelle varie destinazioni d'uso sono stabiliti dal regolamento igienico - edilizio comunale ed, in carenza di esso dal Regolamento Locale d'Igiene